

STUDIO ASSOCIATO BASSO – DE BORTOLI – ZAMBELLI

CONSULENZA DEL LAVORO E AZIENDALE

EFREM BASSO	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale – Consulente del Lavoro</i>
NADIA DE BORTOLI	<i>Consulente del Lavoro</i>
SARA BASSO	<i>Consulente del Lavoro</i>
SILVIA BASSO	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale</i>
FABIO ZAMBELLI	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale</i>

Verona, 16/06/2021

**Ai nostri
spett.li Clienti**

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI ANNO 2021

In attesa dell'adozione dei decreti attuativi relativi al nuovo Assegno Unico Familiare, è stato pubblicato in G.U. dell'8 giugno 2021 il DL 79/2021.

In particolare il nuovo decreto dispone che, nel periodo compreso **tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021**, sia riconosciuto un **assegno temporaneo mensile ai nuclei familiari che non hanno diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)**.

L'assegno ponte spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli ANF già in vigore (lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati), mentre gli assegni al nucleo familiare continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

Al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, il nucleo familiare deve possedere i seguenti **requisiti**:

- il richiedente deve avere cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE titolare del diritto di soggiorno, cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- Il nucleo familiare del richiedente deve possedere un indicatore ISEE in corso di validità inferiore a euro 50.000,00 annui.

L'assegno ponte verrà corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero di figli e alla situazione economica della famiglia come attestata dall'ISEE.

In particolare:

- gli importi risultano decrescenti al crescere del livello ISEE;
- se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%;
- gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

La domanda per l'Assegno Temporaneo dovrà essere presentata all'INPS in modalità telematica.

L'assegno decorrerà dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30/09/2021 saranno comunque corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Al momento, **sia la procedura per la richiesta dell'Assegno Temporaneo sia la procedura per la richiesta dell'Assegno per il Nucleo Familiare dei lavoratori dipendenti non risultano attive.** Sarà nostra cura comunicarvi la data di attivazione del servizio da parte dell'INPS.

Studio Ass.to Basso – De Bortoli – Zambelli